

in mora. Nel 1499, in tempi difficili per bisogni di guerra e scarsenza di moneta, fu ordinato « a quei delle *cazude*, che fazza pagar i ricchi e procieda con destrezza con i poveri che no ha da viver » (1).

Le antiche leggi si dimostrarono ottimamente adatte alle condizioni della nazione, anche a traverso il corso dei secoli (2). Riformati con emendamenti, addizioni, eliminazioni, ma sostanzialmente immutati rimasero lo *statuto*, o codice civile, la *promissione al maleficio*, ossia codice criminale, il *capitulare navium*, o statuto nautico, compilato in cinque libri dal doge Jacopo Tiepolo (1229-1232), e il libro VI di leggi aggiunto da Andrea Dandolo (1346). Vigeva sempre il principio che le consuetudini valessero non soltanto come interpretazione o compimento delle leggi scritte, ma avessero forza di modificarle.



UN'UDIENZA DEL DOGE E DELLA SIGNORIA.
(Dagli « Habiti d'huomeni et donne etc. » di Giacomo Franco, 1610).

Avrebbe quindi nozione molto imperfetta e inesatta della veneta legislazione chi nelle sole leggi scritte si facesse a studiarla (3). Ma le leggi, così le scritte come le consuetudinarie, erano tali da poter soddisfare ai desiderî di una popolazione che aveva per divisa: *pane in piazza e giustizia in Palazzo*. Veramente alcune ordinanze devono, a noi lontani, sembrar vessatorie: tali, per esempio, quelle che facevano divieto a sudditi veneziani, senza permesso del senato, di acquistar beni o di investir danaro in paesi stranieri; tale la proibizione, fatta agli ebrei e agli infedeli, di posseder stabili, tranne il beneficio dell'abitazione (*gazagà*), per il tempo loro concesso di dimorare a Venezia; tale infine, per tacer d'altre, la proibizione di prestar danaro sopra pegno, fatta tuttavia eccezione per

(1) MALIPIERO, *Annali Ven.* cit., P. I, pag. 535.

(2) Vedi vol. I, cap. III, di questa Storia.

(3) DANIELE MANIN, *Della Giurisprudenza veneta*, in « Venezia e le sue lagune », vol. I, P. I, pag. 29.